



COMUNE DI BRANCALEONE
(Città Metropolitana di Reggio Calabria)

**CONVENZIONE PER I SERVIZI DI ASSISTENZA E CONSULENZA STRAGIUDIZIALE, DI
PATROCINIO E RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO DEL COMUNE DI BRANCALEONE
INNANZI ALL'AUTORITÀ' GIUDIZIARIA CIVILE, AMMINISTRATIVA E PENALE IN OGNI
FASE E GRADO**

CIG ZC13053CDA

SCRITTURA PRIVATA

Il giorno sette del mese di Giugno dell'anno Duemilaventuno presso la residenza municipale del Comune di Brancaleone,

TRA

l'Amministrazione Comunale rappresentata dal Responsabile dell'Area amministrativa Valastro Anna

E

l'avvocato Smiriglia Antonella nata a Sant'Agata di Militello il 17/03/1969 con studio legale in Reggio Calabria alla via Gebbione n° 9 C.F. SMRNNL69C571199J P.IVA 01945900833 del Foro di Patti n. polizza assicurativa 800792411 stipulata con AMISSIMA Assicurazioni s.p.a.;

PREMESSO

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 12/01/2021, veniva dato indirizzo al Responsabile dell'Area amministrativa di indire procedura pubblica finalizzata alla individuazione di un legale esterno al quale affidare in convenzione i servizi legali dell'Ente, consistenti nell'attività di rappresentanza e patrocinio innanzi all'autorità giudiziaria civile, amministrativa e penale, di ogni grado, e nell'attività di assistenza e consulenza stragiudiziale agli uffici comunali, in conformità alla disciplina degli artt. 140, 142, 143 e 144 del Codice dei contratti pubblici, nonché nella regolare tenuta di tutti i fascicoli del contenzioso anche pregressi;

- che con determinazione del Responsabile dell'Area amministrativa n. 16 del 15/01/2021 venivano approvati lo schema di avviso di selezione, lo schema di convenzione, lo schema di domanda ed il modello A) da utilizzare per l'elencazione delle cause trattate nell'ultimo quinquennio;

- che con determinazione del Responsabile dell'Area amministrativa n. 135 del 23/10/2019 veniva nominata la Commissione per lo svolgimento della selezione;
- che con determinazione del Responsabile dell'Area amministrativa n. 155 del 21/11/2019 veniva preso atto della apposita graduatoria formulata dalla nominata Commissione;
- che l'incarico concerne la difesa e la rappresentanza in giudizio dell'Amministrazione nelle controversie che vedranno il Comune parte attiva o passiva delle stesse, ivi compresa la facoltà di avanzare domanda riconvenzionale, di chiamare in causa terzi per qualsiasi titolo ovvero d'intervenire in giudizio e/o di sollevare eccezioni di qualsiasi natura che si instaureranno durante il periodo di durata dell'incarico e fino alla loro definizione giudiziale, limitatamente al grado di giudizio previsto nel provvedimento di costituzione;
- che l'incarico comprende l'attività di assistenza e consulenza stragiudiziale agli uffici comunali, l'assistenza di carattere legale in ordine alla questione dedotta in giudizio, talché l'Amministrazione potrà richiedere all'Avvocato cui è affidato il servizio delucidazioni scritte, soluzioni tecniche in ordine alla opportunità di instaurare e/o proseguire il giudizio, di addivenire a transazione ed a quant'altro necessario in relazione agli adempimenti o comportamenti che, in conseguenza dell'instaurazione del giudizio, l'Amministrazione dovrà adottare a tutela e garanzia dei propri interessi e diritti, ivi compresa la predisposizione di eventuali atti di transazione;
- che l'Amministrazione stabilirà, nei modi e nelle forme previste, di volta in volta l'opportunità di costituirsi o di avviare un giudizio;
- che con atto reso ai sensi dell'art.47 del D.P.R. 445/2000 l'avv. Smiriglia Fava Antonella ha dichiarato di avere rinunciato, in via formale e sostanziale, prima della sottoscrizione della convenzione, agli incarichi professionali in precedenza assunti ed in contrasto con gli interessi dell'Ente;
- che con atto reso ai sensi dell'art.47 del D.P.R. 445/2000 l'avv. Smiriglia Fava Antonella ha dichiarato di non assumere, a far data dalla sottoscrizione della convenzione e fino alla definizione giudiziale delle vertenze assegnate, la rappresentanza e la difesa in azioni giudiziarie e stragiudiziali contro il Comune, né personalmente, né tramite propri collaboratori di studio;

Tutto ciò premesso, tra le parti sopra costituite, si conviene e stipula quanto segue, ai fini del perfezionamento dell'affidamento del servizio di rappresentanza e difesa in giudizio dell'Ente e di consulenza e assistenza stragiudiziale:

ART. 1

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale. Costituiscono parte integrante e sostanziale tutti gli atti in premessa richiamati, anche ai fini della eventuale integrazione delle disposizioni di seguito specificate e che le parti dichiarano espressamente di conoscere ed accettare senza riserva alcuna.

ART. 2

L'incarico ha natura di lavoro esclusivamente autonomo, non da luogo a rapporto di impiego, né pubblico né privato, e si intende affidato per la sola attività professionale di avvocato, per lo svolgimento della quale il legale incaricato utilizzerà il proprio studio ed i propri strumenti professionali. L'attività è prestata dal professionista con lavoro proprio e senza vincoli di subordinazione, senza inserimento nell'attività organizzativa dell'amministrazione, senza obblighi di osservanza di orario d'ufficio e senza alcun diritto di utilizzare né personale, né strutture, né attrezzature e beni comunali per incombenze di qualsiasi natura.

ART. 3

L'incarico ha per oggetto la rappresentanza e difesa in giudizio e l'avvocato si obbliga ad assumere la difesa dell'Ente in tutte le liti future, attive e passive, che si instaureranno durante tutto il periodo di durata dell'incarico e fino alla loro definizione giudiziale, quand'anche la conclusione dovesse andare oltre l'arco di vigenza temporale del rapporto convenzionale, senza alcun compenso aggiuntivo.

ART. 4

L'incarico ha per oggetto la rappresentanza e difesa in giudizio nelle materie civili, penali,

amministrative, tributarie, ecc., da proporsi a cura del Comune o proposte da terzi contro l'Ente, in tutte le sedi giurisdizionali competenti e di fronte agli organi giurisdizionali di ogni ordine e grado (giudice di pace, tribunale, corte di appello, tribunale amministrativo regionale, Consiglio di Stato, Corte di cassazione, ecc.), previo rituale incarico dell'Amministrazione Comunale.

ART. 5

Fanno parte dell'incarico l'esame, lo studio, l'istruttoria, le consultazioni ed i chiarimenti, orali e scritti, forniti all'Ente, in riferimento alle pratiche legali del Comune comunque connesse con vertenze giudiziali in essere o anche solo potenziali, considerati quali attività propedeutiche all'espletamento dell'incarico di assistenza e rappresentanza processuale ovvero finalizzate a prevenire il contenzioso mediante attività stragiudiziale, consigli sulle proposte di transazione, opinioni sui provvedimenti conclusivi dei giudizi e sull'opportunità di procedere ulteriormente per la loro riforma, ecc.. Tali attività non daranno comunque diritto al pagamento di competenze ulteriori. Ogni incarico conferito comprende anche l'eventuale predisposizione di atti di transazione della vertenza. Tale attività di assistenza è collegata all'attività defensionale e non dà luogo a compenso ulteriore rispetto a quello previsto per l'incarico principale. Il Comune resta libero di autodeterminarsi in relazione all'apporto consultivo fornito. La facoltà di transigere resta riservata all'Amministrazione, essendo l'obbligo dei legali limitato alla prospettazione delle soluzioni della controversia più favorevoli all'Amministrazione.

ART. 6

Il Comune resta libero di affidare specifiche controversie alla cura di altri avvocati, in relazione al grado di giudizio (giurisdizioni superiori) e/o alla complessità ed importanza delle stesse cause o per le ipotesi di incompatibilità, assumendosene i relativi oneri e senza che il legale incaricato possa avanzare alcuna eccezione al riguardo.

ART. 7

Il professionista incaricato si impegna a relazionare e tenere informato costantemente il Comune circa l'attività di volta in volta espletata, fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, chiarimenti scritti ed orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte del Comune. Si impegna, altresì, a relazionare per iscritto, anche in forma sintetica, in ordine a ciascun adempimento processuale posto in essere, avendo cura di rimettere tempestivamente all'Amministrazione ogni copia di atto prodotto ed a comunicare per iscritto e con la massima celerità l'avvenuto deposito di provvedimenti giurisdizionali, prospettando ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi del Comune.

ART. 8

Qualora richiesta, il professionista assicura la sua presenza presso gli uffici comunali per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento delle incombenze connesse a liti in potenza o in atto. In ogni caso, il professionista incaricato si impegna ad assicurare la propria presenza presso la sede comunale per almeno una volta alla settimana e nelle ore pomeridiane.

ART. 9

Fermo restando gli obblighi di cui al presente disciplinare, l'Amministrazione stabilirà, nei modi e nelle forme previste, di volta in volta l'opportunità di costituirsi o di avviare un giudizio; l'incarico per le singole controversie sarà conferito, a norma di quanto previsto dalle disposizioni statutarie vigenti, all'avvocato selezionato.

ART. 10

Il professionista incaricato è impegnato al rispetto del segreto d'ufficio ed a non utilizzare in alcun modo le notizie di carattere riservato apprese in ragione dell'incarico qui conferito ed accettato.

ART. 11

Il rapporto contrattuale avrà durata di anni 2 (due) con decorrenza dalla data di sottoscrizione della presente convenzione. Resta salvo quanto previsto al successivo art. 20.

ART. 12

Il corrispettivo annuo viene stabilito nella misura di € 10.000,00 (diecimila/00) annui, al netto di rimborso forfettario, I.V.A., C.P.A. e di ogni eventuale ulteriore compenso aggiuntivo previsto dalle vigenti disposizioni in materia, ed ancora al netto delle spese vive documentabili (bolli, spese per

notifiche, contributo unificato, spese di registrazione, ecc.) e sarà versato a scadenza trimestrale posticipata, previa presentazione di regolare fattura. In caso di esito vittorioso di qualsiasi lite attiva o passiva, compresi i procedimenti speciali, esecutivi ecc, le somme e competenze di giudizio liquidate dal Giudice in favore dell'Ente verranno incamerate dal Comune.

ART. 13

L'Ente si impegna a rimborsare al professionista le spese vive (bolli, spese per notifiche, contributo unificato, spese di registrazione ecc.) che, debitamente documentate, dovranno essere comunicate entro il termine di quindici giorni dal momento in cui sono state sostenute e, comunque, per quelle eseguite nel mese di dicembre, entro il 20 dicembre di ciascun anno, al fine di permettere all'Ente di adottare i necessari atti di natura contabile. La liquidazione sarà disposta entro 60 giorni dalla richiesta e/o dalla presentazione del documento probante l'esborso al protocollo comunale. Le spese di viaggio sostenute per recarsi fuori dai Circondari di Locri e di Reggio Calabria verranno rimborsate moltiplicando il quinto del costo della benzina al litro per i Km percorsi. In ogni caso non saranno oggetto di rimborso le spese di viaggio eventualmente sostenute per assicurare la propria presenza negli uffici comunali in adempimento a quanto disposto dal precedente art.8.

ART. 14

Tutti i pagamenti saranno eseguiti su apposito conto dedicato indicato dal professionista e nel pieno rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 e s.m.i. A tal fine il professionista si assume tutti gli obblighi di cui alla succitata normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

ART. 15

L'Ente si impegna, altresì, a consegnare tempestivamente gli incarichi e gli atti per cui è necessaria la costituzione in giudizio, nei termini utili a consentire l'adeguata predisposizione delle difese per la costituzione, la resistenza e/o l'intervento.

ART. 16

Il professionista incaricato dichiara formalmente di impegnarsi ad esercitare il mandato con il massimo zelo e scrupolo professionale, nel pieno rispetto delle norme di legge e delle disposizioni deontologiche che regolano la professione e dichiara di non avere in corso alcuna situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua di quanto stabilito nell'avviso, delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico. Si impegna in ogni caso a comunicare tempestivamente all'amministrazione l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità qui richiamate. Fatta salva l'eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare cui dovesse dare luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. C.C. e di agire a propria salvaguardia.

ART. 17

Al professionista incaricato non è data facoltà di delegare terzi professionisti nell'adempimento del mandato ricevuto, ad eccezione delle mere sostituzioni di udienza.

ART. 18

Nei casi in cui per la costituzione in giudizio e per l'esercizio delle azioni del Comune sia necessario ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dal professionista incaricato; tuttavia il nominativo del domiciliatario dovrà essere comunicato per il tramite dello stesso professionista incaricato il quale rimane unico responsabile nei riguardi del Comune committente. Il professionista incaricato avrà diritto al rimborso delle spese di domiciliazione (comprehensive delle spese vive e dell'eventuale indennità di domiciliazione), previa presentazione della relativa parcella; i costi delle domiciliazione dovranno essere comunque previamente comunicati ed autorizzati dall'Ente in via preventiva, anche al fine di assumere il regolare impegno di spesa.

ART. 19

Il professionista dichiara di aver stipulato polizza assicurativa per la responsabilità civile e professionale con massimale di copertura fissato all'art. 3 del decreto del Ministero della Giustizia del 22 settembre 2016 e di impegnarsi a rinnovarla, alla scadenza, fino a tutta la durata dell'affidamento. La mancata stipula della polizza per il massimale previsto e per la durata dell'incarico darà luogo alla risoluzione della presente convenzione.

ART. 20

Alla scadenza fissata il rapporto con l'Ente continuerà solo per la rappresentanza e difesa in giudizio limitatamente agli incarichi conferiti in virtù della presente convenzione ed il professionista sarà tenuto a rappresentare e difendere l'Ente fino alla conclusione giudiziale delle vertenze assegnate, senza che il Comune dovrà versare alcun compenso aggiuntivo per l'attività che verrà svolta. Saranno ovviamente oggetto di rimborso le spese vive e quelle di viaggio sostenute per recarsi fuori dal Circondario del Tribunale di Locri e Reggio Calabria che verranno rimborsate moltiplicando il quinto del costo della benzina al litro per i Km percorsi.

ART. 21

Il professionista ha facoltà di rinunciare al singolo mandato per giusta causa.

ART. 22

È stabilita l'incompatibilità per le azioni contro l'Ente. Pertanto, a far data dalla firma della presente convenzione, il professionista s'impegna a non assumere la rappresentanza e la difesa in azioni giudiziarie e stragiudiziali contro il Comune di Brancaleone, né personalmente, né tramite propri collaboratori di studio.

ART. 23

E' escluso il ricorso ad arbitri per la risoluzione delle eventuali controversie nascenti dall'applicazione della presente convenzione.

ART. 24

Il professionista dichiara sotto la propria responsabilità, civile e penale, il permanere delle condizioni e dei presupposti per l'affidamento dell'incarico e conferma di essere in possesso di tutti i titoli e le abilitazioni dichiarati in sede di partecipazione alla selezione. Contestualmente si impegna a comunicare tempestivamente all'Ente ogni situazione che possa incidere sul permanere dei presupposti per l'affidamento ed il mantenimento dell'incarico in parola. È fatta salva la facoltà del Comune di Brancaleone di richiedere allo stesso professionista e/o di acquisire con ogni mezzo, anche durante lo svolgimento del rapporto, copia conforme della suddetta documentazione e verificare le condizioni previste per l'affidamento ed il mantenimento dell'incarico. Nel caso in cui dagli accertamenti effettuati dovesse risultare il venir meno delle condizioni e presupposti per l'affidamento dell'incarico, si applica l'articolo successivo.

ART. 25

L'annullamento della procedura di selezione e reclutamento costituisce giusta causa di risoluzione immediata del presente disciplinare di incarico, restando, in tal caso, a carico del Comune l'obbligo di retribuire le prestazioni effettuate dal professionista, fino al momento della decadenza dalla nomina, nei termini previsti dalla presente convenzione. Resta salva la facoltà dell'Amministrazione di agire nei confronti del professionista per il risarcimento degli eventuali danni causati.

ART. 26

Per tutto quanto riguarda l'esecuzione della presente convenzione, le parti eleggono domicilio presso la sede comunale. In caso di eventuali controversie che dovessero insorgere, il Foro competente è quello di Locri.

ART. 27

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviando agli atti amministrativi presupposti, alle norme del codice civile ed a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati.

ART. 28

La sottoscrizione del presente atto costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate ed autorizzazione al trattamento dei dati personali per le finalità di cui alla stessa convenzione.

ART. 29

La presente scrittura sarà registrata solo in caso d'uso con spese a carico della parte che ne avrà reso necessaria la registrazione.

Per IL COMUNE

La Responsabile dell'Area Amministrativa

(Anna Valastro)



IL PROFESSIONISTA



Ai sensi e per gli effetti dall'art. 1341 del codice civile, le parti dichiarano di avere letto ed approvato espressamente le clausole di cui al sopraestesi articoli: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 17, 19, 20, 21, 25, 26, 27 e 28.

IL COMUNE



IL PROFESSIONISTA

